

Anche tale rilievo fu, tuttavia, superato, a seguito di una lunga ed elaborata risposta del Ministero, nella considerazione che, in effetti, nel caso di specie, non solo erano note la natura del contratto di apertura di credito e le condizioni applicate ai conti di finanziamento, ma il riscontro di concordanza tra gli estratti di conto corrente e le scritture del consorzio risultava essere stato effettuato dalle Commissioni provinciali di controllo, per cui non appariva necessario ripetere un controllo già analiticamente svolto, e conclusosi senza osservazioni.

In un secondo momento, in sede di controllo degli 89 decreti approvativi delle contabilità unificate, il controllo è stato rivolto, essenzialmente, a verificare la concordanza tra i disavanzi aggiornati esposti in tali decreti ed i dati risultanti dai singoli decreti approvativi dei rendiconti precedentemente ammessi a registrazione, nonché ad accertare la correttezza del sistema di calcolo degli interessi sulle esposizioni bancarie maturati nel periodo a cui si riferiva il disposto aggiornamento dei rendiconti.

La complessa istruttoria, che dette luogo alla formulazione di osservazioni per 34 delle suddette contabilità, si è conclusa - a seguito dei chiarimenti e dei documenti integrativi forniti dal Ministero - con pronuncia di regolarità per tutti gli 89 decreti sottoposti al controllo.

#### 7.5 LA GESTIONE DEI CONSORZI

Sulla base di quanto si è sin qui riferito sembra che le sopra illustrate modalità di rendicontazione, da un lato, e il correlativo sistema dei controlli dall'altro, hanno consentito di accertare, dal punto di vista documentale, la regolarità dell'attività svolta dai consorzi.

Gli elaborati da cui era composto il rendiconto davano compiuta rappresentazione di tutte le operazioni che concorrevano a determinare il risultato finale della gestione.

Essendo il sistema dei controlli articolato in una fase interna - a sua volta strutturata in due distinti livelli: controllo analitico e documentale da parte delle Commissioni provinciali e controllo sui risultati di quest'ultimo da parte degli uffici ministeriali e della Commissione consultiva centrale - ed in una fase esterna - controllo di legittimità da parte della Corte dei conti - esso era idoneo ad assicurare l'accertamento di eventuali irregolarità od illegittimità.

Durante lo svolgimento delle campagne era previsti anche controlli non documentali da parte di organi del Ministero dell'agricoltura e foreste.

I consorzi erano, infatti, sottoposti alla vigilanza da parte degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura (subentrati, dal 1952, agli Uffici periferici del soppresso Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura - U.N.S.E.A.), i quali, oltre a ricevere giornaliera comunicazione della quantità di prodotto conferito all'ammasso (erano, infatti, destinatari di una copia del bollettino di conferimento rilasciato ai produttori) hanno effettuato, a richiesta del Ministero dell'agricoltura e foreste o autonomamente, controlli tecnici (ad esempio, sulla qualità, sul peso e sul peso specifico del prodotto, nonché sull'idoneità delle strutture ricettive) ed ispezioni al fine di accertare la regolarità delle operazioni e delle loro trascrizioni contabili.

I risultati dei controlli eseguiti non sono noti alla Commissione.

Va, tuttavia, precisato che le considerazioni che precedono valgono per la sola rendicontazione relativa alle gestioni di ammasso in senso stretto.

Non altrettanto può dirsi, invece - come si riferirà in immediato prosieguo - per la rendicontazione relativa alle altre gestioni svolte dalla Federconsorzi, che concorrono insieme alla prima a formare il "sistema degli ammassi" in senso lato.

#### 8. LA RENDICONTAZIONE DELLA GESTIONE CEREALI ESTERI

Anche la rendicontazione di questa importantissima gestione svolta - a differenza di quelle di ammasso - direttamente dalla Federconsorzi, è stata contraddistinta da particolari vicende e da incredibili ritardi, la cui illustrazione consentirà di meglio comprendere quanto si andrà a dire, alla fine di questa relazione, sul procedimento penale che coinvolse i dirigenti della Federconsorzi nei primi anni '70.

Questa gestione è sorta negli ultimi mesi del 1946, quando, venuti ormai a cessare gli aiuti forniti dagli alleati, il Governo dispose l'acquisto diretto sui mercati esteri di cereali e loro derivati destinati alla pani-pastificazione.

Essa fu successivamente disciplinata dal decreto legislativo 26 gennaio 1948 n. 169, il quale, all'articolo 2, prevede l'assunzione a carico dello Stato della differenza tra le spese sostenute dall'ente gestore (la Federconsorzi), e il ricavo ottenuto dalla cessione dei prodotti, dedotta la quota destinata a far fronte alle spese di distribuzione sul territorio nazionale.

Anche in questo caso, fu previsto che l'onere relativo fosse liquidato sulla base di rendiconti da presentarsi da parte della Federconsorzi per ogni tradotta o vapore, attraverso cui si era provveduto all'importazione, da redigersi sulla base di modelli approvati dall'Alto Commissariato per l'alimentazione, previo parere della Corte di conti.

Detto parere fu fornito con nota del Presidente della Corte dei conti, in data 3 novembre 1950, sicché le relative disposizioni illustrative furono inviate alla Federconsorzi con nota in data 27 novembre dello stesso anno.

##### 8.1 LA VEXATA QUAESTIO DEGLI ESTRATTICONTO.

Il primo rendiconto che fu mandato alla Corte dei conti fu il numero n. 289. Esso concerneva l'importazione di 10.000 quintali di grano trasportati via terra dal territorio libero di Trieste ad Udine, Pordenone e Sacile nel trimestre luglio-settembre 1948, approvato con decreto dell'Alto Commissario per l'alimentazione in data 19 ottobre 1956, ed esponente una perdita della gestione, al netto degli acconti sino a quel momento erogati, di lire 3.848.950 che veniva liquidato con ordinativo diretto di pari importo.

Tale decreto formò oggetto di vari rilievi da parte del competente Ufficio di controllo in ordine, tra l'altro, all'efficacia probatoria della documentazione allegata al rendiconto a dimostrazione della spesa sostenuta dalla Federconsorzi per interessi passivi sui mutui contratti per le operazioni di importazione del prodotto, che erano

stati esposti nella specie nella misura dell'8,75 per cento, con capitalizzazione trimestrale, pari, cioè, alle condizioni minime previste dal cosiddetto "cartello interbancario" all'epoca vigente.

Sosteneva, nello specifico, l'Ufficio la necessità di allegare al rendiconto gli estratti-conto originali relativi ai finanziamenti ottenuti, nonché copia delle condizioni generali stipulate con le aziende di credito ed il correlativo contratto di apertura di conto corrente, mentre il Ministero e la Federconsorzi asserivano essere sufficiente, al riguardo, una dichiarazione (chiamata "staffa" o "scaletta") dello stesso ente gestore, corredata da una dichiarazione dell'istituto di credito, attestante l'entità dello scoperto.

In particolare, in un primo momento, l'apparato ministeriale aveva eccepito che la presentazione degli estratti-conto, dato il tempo trascorso, avrebbe comportato una non lieve spesa per la gestione e, quindi, per l'erario.

In seguito, aveva rappresentato che l'apertura dei conti di finanziamento non si riferiva a ciascun trasporto (vapore o tradotta) ma era stata richiesta globalmente, di modo che i numerosi estratti-conto rimessi trimestralmente dai diversi istituti di credito dal 1946 in poi, riportavano genericamente le operazioni effettuate per più trasporti.

Tale modo di operare era attribuito alla circostanza che la regolamentazione legislativa della gestione, che aveva previsto la rendicontazione per singolo trasporto, era intervenuta dopo due anni dacché essa aveva avuto inizio.

Senonché, quando l'Ufficio di controllo, in dipendenza delle asserite difficoltà di ordine pratico, aveva acconsentito, in via subordinata, a che l'accertamento della esattezza contabile delle poste, nonché del tasso di interesse applicato, venisse eseguito *in loco*, attraverso l'esame degli estratti conto bancari originali, da parte della speciale "Commissione per l'esame e le proposte nelle questioni di carattere generale concernenti la revisione e l'approvazione delle gestioni alimentari d'importazione e C.E.F.A.P.A."<sup>243</sup>, il Ministero comunicò che la Commissione non aveva ritenuto possibile vincolare all'esame diretto degli estratti-conto la revisione dei rendiconti.

Successivamente, furono rassegnate dalla Federconsorzi e fatte proprie dal Ministero, ulteriori deduzioni allo scopo di convincere l'Organo di controllo a dar corso al decreto *de quo*.

Si sosteneva, per un verso, che la Federconsorzi aveva provveduto direttamente al finanziamento del controvalore in lire della valuta occorrente per gli acquisti e le spese, sicché doveva ritenersi che titolare del diritto di credito verso la gestione per le somme anticipate in suo favore, e per essa nei confronti dello Stato, fosse lo stesso ente gestore.

Per altro si affermava che, comunque, le disposizioni a suo tempo diramate dall'Alto Commissariato per l'alimentazione ai fini della rendicontazione, non prevedevano l'allegazione degli originali degli estratti-conto bancari.

<sup>243</sup> Istituita con il decreto dell'A.C.A. in data 9 gennaio 1952 (e ciò in analogia a quanto operato per le gestioni di ammasso, secondo il parere fornito dalle SS.RR. della Corte dei conti nelle adunanze del 24/26 luglio 1956).

Non essendo stato risolto il delineato contrasto, la questione fu deferita all'esame della Sezione del Controllo, la quale, con deliberazione n. 274, adottata nella seduta del 24 gennaio 1963, ricusò il visto al suddetto decreto, ritenendo che l'esposizione del calcolo degli interessi da parte della Federconsorzi, coincidente con l'astratta previsione del "cartello interbancario", poteva avere un valore meramente confessorio, ma non forniva la benché minima dimostrazione della entità del costo del danaro determinato in concreto, in relazione, cioè, alla specifica operazione di credito e che, pertanto, veniva a mancare la possibilità dell'esatta determinazione dell'onere da accollare allo Stato a titolo di interessi sui finanziamenti in questione.

Successivamente, in data 23 gennaio 1964, il Ministero dell'agricoltura e foreste inoltrò nuovamente gli atti già oggetto di ricusazione di visto al competente Ufficio di controllo, rappresentando che la cosiddetta "staffa" o "scaletta", già redatta dalla Federconsorzi, era stata corredata da una dichiarazione della banca finanziatrice con la quale si confermava la rispondenza delle somme e dei conteggi ivi esposti alle operazioni compiute al saggio di interesse applicato, accompagnata da una separata dichiarazione della stessa banca sull'esatta misura del tasso di interesse.

Con rilievo n. 193, in data 13 marzo 1964, la Corte restituì un'altra volta il decreto non registrato, non ritenendo che la nuova documentazione prodotta fosse idonea a superare i motivi che avevano condotto alla precedente ricusazione di visto.

Nell'occasione, veniva altresì rappresentata una nuova problematica che superava i confini della questione in contestazione e che sino a quel momento era rimasta in ombra: quella, cioè, della globale resa dei conti relativi alla gestione.

A quella data, il rendiconto che se ne occupa era ancora l'unico ad essere stato inviato alla Corte dei conti e ciò anche ai fini della compensazione dei saldi attivi e passivi dei vari rapporti, essendosi accertato in via informale<sup>244</sup> che essa - secondo dati riferiti al 1963 e confermati dal rappresentante del Ministero del tesoro nel corso dell'adunanza del 24 gennaio 1963, all'esito della quale fu adottata la deliberazione n. 274 sopracitata - presentava, nel suo complesso, conti attivi per circa 7 miliardi che fruttavano (asseritamente) un interesse del 2,50 per cento e conti passivi per oltre 8 miliardi gravati (asseritamente) da un interesse passivo dell'8,75 per cento.

In altri termini, veniva posto ad un tempo il problema dell'interdipendenza dei conti con il rapporto giuridico di finanziamento intercorso tra ente gestore e istituto bancario e quello dell'esigenza di una globalità della resa dei primi nell'ambito del medesimo rapporto di finanziamento a fini dell'elisione dei debiti fino alla concorrenza dei crediti della medesima parte contrattuale, ai sensi dell'articolo 1853 del codice civile.

Sembra che l'Ufficio di controllo avesse intuito che, dietro tale parziale rendicontazione e la resistenza della Federconsorzi a fornire notizie sulla natura e sulle condizioni dei rapporti intrattenuti con le banche, si potesse celare una operazione intesa a trarne diretto profitto a danno dello Stato come poi, in effetti, sarà disvelato nel corso delle indagini svolte dalla magistratura penale (cfr. *infra*).

<sup>244</sup> Come si legge nella relazione del Consigliere delegato per l'adunanza ufficiosa della Sezione del Controllo, dalla quale scaturì la decisione di formulare il rilievo.

Nella stessa ottica fu affermato che il rapporto di interdipendenza tra conti e sottostante rapporto giuridico di finanziamento, con la conseguente necessità della globalità della resa dei conti, doveva intendersi riferito anche alle altre gestioni di cui era stata titolare la Federconsorzi e cioè a quelle delle "quote" e di distribuzione, a quel momento ancora oggetto di parziale ed incompleta rendicontazione in sede amministrativa.

A tale fondamentale rilievo istruttorio, il Ministero si limitò a dare, in data 13 marzo 1964, una risposta interlocutoria, mostrando di convenire con le osservazioni dell'Ufficio di controllo e rimandando la soluzione delle sollevate questioni all'approvazione di un disegno di legge di cui si annunciava prossima la presentazione<sup>245</sup>.

Soltanto dopo circa 16 anni, nel 1980, il Ministero dell'agricoltura e foreste fornì la risposta definitiva, reiterando, di fatto, le argomentazioni già rassegnate in precedenza nel corso della lunga istruttoria esitata nella deliberazione di ricusazione del visto n. 274 del 1963.

In tale stessa circostanza, il Ministero dell'agricoltura e foreste chiariva, inoltre, che, nel frattempo, la Federconsorzi aveva presentato tutti i rendiconti relativi alla gestione di che trattasi per un totale di 2.498 (uno per ciascun vapore o tradotta); di essi soltanto quelli relativi alle importazioni effettuate sino alla campagna 1950/51 (in numero di 1.214, compreso quello all'esame) erano privi degli originali degli estratti di conto corrente, mentre quelli relativi al periodo successivo (in numero di 1.284) erano corredati dalla richiesta documentazione.

La questione fu nuovamente deferita alla Sezione del Controllo, la quale con deliberazione n. 1150, adottata nella seduta del 7 maggio 1981, accertato che non era stata adempiuta l'originaria richiesta istruttoria di allegazione degli originali degli estratti di conto corrente, né era stata fornita la prova di una impossibilità per cause indipendenti dalla volontà dell'ente gestore di soddisfarla, sicché essa si presentava negli stessi sostanziali termini già valutati negativamente in precedenza, ricusava nuovamente il visto e la registrazione al decreto approvativo di tale rendiconto, riaffermando il principio che, in tanto la Federconsorzi poteva vantare un credito nei confronti dello Stato committente, in quanto esso fosse risultato in modo certo da documenti originali o in copia autentica.

#### 8.2 L'ESITO DEL CONTROLLO SUI RESTANTI RENDICONTI E LE CONSEGUENTI DETERMINAZIONI ADOTTATE DAL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA

Successivamente, avendo il Ministero trasmesso al controllo i decreti approvativi di tutti gli altri rendiconti afferenti alla gestione di che trattasi, la Corte dei conti, in conformità ai suddetti principi, ritenendo soddisfatta la manifestata esigenza della globalità della resa dei conti ai fini della compensazione degli interessi attivi con quelli passivi dalla istituzione, sin dal 1964, del cosiddetto conto transitorio cereali esteri, ammetteva al visto soltanto quelli, in numero di 1.284, che approvavano i rendiconti ai quali risultavano allegati gli originali degli estratti di

<sup>245</sup> Trattasi, verosimilmente, del disegno di legge Ferrari-Aggradi.

conto corrente, mentre restituiva non registrati quelli in numero di 1.213 che approvavano i rendiconti privi di tale documentazione<sup>246</sup>.

A seguito di tali ultime due pronunce, il Ministero invitò la Federconsorzi, da un lato, a riformulare i rendiconti per i quali era intervenuta la ricusazione di visto, esponendo il tasso di interesse passivo nella misura dello 0,5 per cento e, dall'altro, relativamente ai rendiconti ammessi al visto, a versare sul suddetto conto transitorio l'importo complessivo di lire 1.318.902.200 (comprensivo degli interessi), pari al totale delle perdite per cali e delle spese di sbarco esposte nei suddetti rendiconti (ma non riconosciute all'esito dell'eseguito controllo interno) degli stessi.

Va precisato che, per quanto riguarda questa gestione, il controllo era eseguito esclusivamente dagli uffici ministeriali con la consulenza della Commissione consultiva centrale.

Avverso la prima richiesta, come si rileva da un appunto redatto dal Ministero delle politiche agricole in data 4 maggio 2000, ed acquisito agli atti, la Federconsorzi presentò ricorso al Tar e contemporaneamente ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso.

Le conseguenze non sembrano, tuttavia, poter ricadere sulla liquidazione. Alcun seguito sarebbe stato dato, invece, alla seconda richiesta, avendo la Federconsorzi preteso la previa liquidazione in suo favore del compenso per la gestione di che trattasi, espressamente previsto dalla legge istitutiva, nonché di tutte le altre spese amministrative sostenute, a suo dire, per la rielaborazione e la finalizzazione dei relativi rendiconti.

### 8.3 IL PROBLEMA DEL COMPENSO E DELLE SPESE PER LA RIELABORAZIONE E LA FINALIZZAZIONE DEI RENDICONTI

In data 8 febbraio 1952, il Ministero impartì disposizioni per la tenuta dei conti disponendo, in particolare, che alla relativa rendicontazione dovesse procedersi, a partire dalla campagna 1951/52, per campagna, anziché, come originariamente previsto, per singolo trasporto, vapore o tradotta.

In data 18 settembre 1964 fu richiesto alla Federconsorzi di reimpostare la rendicontazione relativa alle suddette campagne, per singolo trasporto, in conformità alle disposizioni del decreto legislativo n. 169/48.

Ciò, secondo la Federconsorzi, aveva comportato una notevole quantità di lavoro aggiuntivo, che doveva essere compensato separatamente dal compenso ad essa dovuto per l'espletamento della gestione.

Parimenti dovevano essere separatamente compensati, come avvenuto per i consorzi, gli oneri di finalizzazione e cioè le spese amministrative sostenute dal settimo mese successivo alla chiusura di ogni singola importazione e sino alla data della sua definitiva liquidazione.

Da un nota del Ministero, in data 18 dicembre 1996, diretta al competente Ufficio di controllo della Corte dei conti, si apprende che la Commissione consultiva

<sup>246</sup> Deliberazioni della sezione del controllo n. 1736 del 5 marzo 1987 e n. 2110 del 20 aprile 1989.

centrale avrebbe riconosciuto a tale complessivo titolo alla Federconsorzi un importo di 8,5 miliardi che, alla data del 31 dicembre 1991, era stato aggiornato, per gli interessi nel frattempo maturati, a circa 34 miliardi.

Non è noto, se e in qual modo sia stata data soluzione a tale controversia tra il Ministero e la Federconsorzi.

Sono rimaste, inoltre, irrisolte tutte le altre questioni ancora in sospeso concernenti la complessa e intricata materia della rendicontazione delle altre gestioni e contabilità tenute dalla Federconsorzi, a cominciare da quella del cosiddetto conto transitorio cereali esteri, che non è stata mai presentata.

Alla data odierna, a distanza di più di 40 anni, non è dato conoscere, con esattezza, quali risultati - positivi o negativi - essa abbia prodotto per il pubblico erario.

#### 9. LA RENDICONTAZIONE DELLA GESTIONE "QUOTE UNIFICATE"

La Corte dei conti espresse il suo parere con deliberazione delle SS..RR. del 21 aprile 1958, sul modello di rendiconto relativo a tale gestione, che concerneva le "quote" prelevate dal ricavo della vendita del grano ammassato sino alla campagna 1949/50 destinate a coprire le spese di gestione sostenute dai consorzi (cosiddetta "quota ammasso")<sup>247</sup>.

La Corte prescrisse che i rendiconti:

- fossero accompagnati da una dettagliata relazione dell'ente gestore che illustrasse le risultanze del conto entrate ed uscite ed attestasse di aver controllato i risultati dei conti di finanziamento con quelli delle proprie scritture riscontrandone la conformità e la regolarità;
- fossero successivamente esaminati dalla Commissione consultiva centrale con conseguente accertamento dei loro risultati definitivi e proposta di approvazione;
- fossero, a tal fine, corredati dai decreti approvativi dei singoli rendiconti delle gestioni di ammasso a cui si riferivano, nonché di tutta l'altra documentazione atta a dare dimostrazione dei risultati esposti, con particolare riferimento agli estratti del conto corrente intrattenuto con gli istituti bancari ed a tutte le quietanze di versamento.

Da una lettera del Ministero dell'agricoltura e foreste diretta alla Procura generale della Corte dei conti nel novembre del 1977, si evince che tali rendiconti, in numero di 29, riferiti a ciascuna delle suddette campagne e per ogni prodotto ammassato erano stati, a quella data, già presentati dalla Federconsorzi, ma che non era stato ancora possibile effettuarne l'esame da parte della Commissione consultiva centrale, essendo essi collegati, sotto il profilo amministrativo-contabile a quelli delle singole gestioni di ammasso tenute dai consorzi.

A quella data, infatti, la questione della rendicontazione di tali ultime gestioni, per la gran parte, era ancora tutta da definire.

Dal citato appunto del Ministero delle politiche agricole in data 4 maggio 2000, si rileva, tuttavia, che tale esame non è stato mai effettuato.

<sup>247</sup> Ai sensi dell'articolo 1, lett. b) dei decreti legislativi luogotenenziali n. 38 del 1945 e n. 805 del 1945.

La relativa documentazione sarebbe rimasta sempre nella disponibilità della Federconsorzi, poiché condizionata dalla risoluzione di una non meglio specificata problematica riguardante "(...) *la misura degli interessi a debito dello Stato (...)*", per la quale, in data 6 settembre 1999, sarebbe stato richiesto un parere all'Avvocatura Generale dello Stato.

Tali rendiconti esporrebbero un disavanzo complessivo e, quindi, un debito dello Stato nei confronti della Federconsorzi, di lire 1.860 milioni alla data del 30 giugno 1963.

#### 10. LA RENDICONTAZIONE DELLA GESTIONE CE.FA.PA.

Tale gestione concerne la distribuzione e la vendita dei cereali ammassati da parte dei consorzi, il deposito, la distribuzione e la vendita dei cereali, nonché degli altri prodotti alimentari, importati dalla Federconsorzi attraverso le gestioni Cereali esteri alimentari di importazione, U.S.F.A.P. ed E.R.P., per le cinque campagne che vanno dal 1944/45 al 1948/49; essa riguarda, allo stesso tempo, la gestione della "quota distribuzione" prelevata dal ricavo della vendita del prodotto ammassato ed importato.

Sul relativo modello di rendiconto, la Corte dei conti espresse il suo parere con nota del Presidente del 26 febbraio 1949, che, tuttavia, non è stato possibile reperire; si sa soltanto indirettamente, dalle varie risposte fornite dal Ministero dell'agricoltura e foreste ai numerosi rilievi formulati sul rendiconto n. 249 della gestione cereali esteri che, nella specie, la Corte richiese che ai rendiconti fossero allegati gli estratti dei conti correnti aperti presso le banche.

##### 10.1. LE FASI DELLA RENDICONTAZIONE E LA SITUAZIONE ATTUALE

Dalle varie relazioni trasmesse dal Ministero dell'agricoltura e foreste alla Procura Generale presso la Corte dei conti durante l'istruttoria a cui si è più volte accennato, si evince:

- che nel maggio del 1967 i rendiconti erano stati presentati, che esponevano una differenza passiva di lire 213.784.199 che era stata portata a debito della successiva gestione Franco Molino (che ne costituiva la continuazione) e che la loro revisione era subordinata alla definizione dei risultati delle gestioni (alimentari di importazione, ammassi, cereali esteri, U.S.F.A.P. ed E.R.P.) da cui provenivano i prodotti distribuiti (note del 9 maggio 1967 e dell'8 maggio 1972);
- che si trattava di 5 rendiconti, uno per ciascuna delle suddette campagne dalla 1943/44 alla 1948/49, e che erano state "(...) *definite tutte le pendenze (...)*" con la Federconsorzi (nota dell'8 novembre 1977); con tale frase si voleva, con ogni probabilità, intendere che (diversamente da quanto avvenuto per la gestione Franco Molino) non erano sorte contestazioni sull'importo riconosciuto alla Federconsorzi a titolo di compenso e di rimborso per le spese generali;
- che il loro esame, alla data dell'11 novembre 1982, non era ancora iniziato, essendo condizionato alla preventiva approvazione dei rendiconti relativi alle suddette gestioni a quella data non ancora intervenuta (nota dell'11 novembre 1982);



nell'occasione si trasmettevano, tuttavia, al suddetto Ufficio le copie dei frontespizi relativi a 3 dei suddetti 5 rendiconti (campagne dalla 1946/57 alla 1948/49).

Dal più volte citato appunto del Ministero, in data 4 maggio 2000, si apprende, tuttavia, che la documentazione relativa a tali rendiconti, che da un'annotazione non firmata risulterebbe essere stata trasmessa dalla Federconsorzi in data 15 dicembre 1952, racchiusa in cinque casse, non sarebbe mai stata rinvenuta negli archivi del Ministero.

In definitiva, ad oggi, non solo non risulta essere stata effettuata la revisione di tali rendiconti da parte del Ministero, ma deve escludersi che essa possa mai più essere effettuata, essendo andata smarrita, stando a quanto rappresentato dal Ministero, la relativa documentazione.

#### 11. LA RENDICONTAZIONE DELLA GESTIONE FRANCO MOLINO

La situazione relativa a tale gestione non è dissimile da quelle precedenti. Come si è detto essa costituisce l'unificazione di due gestioni, concernendo, ad un tempo, per le quindici campagne che vanno dal 1949/50 al 1963/64:

- la distribuzione e la vendita del grano ammassato da parte dei consorzi;
- il deposito, la distribuzione e la vendita di quello importato dalla Federconsorzi attraverso la gestione cereali esteri;
- la gestione della "quota ammassi", della "quota distribuzione" e della "quota caratteristiche", indistintamente prelevate dal ricavato della vendita del grano nazionale e di quello di importazione.

Il modello di rendiconto - composto di un frontespizio riassuntivo e da 18 allegati - redatto previo parere della Commissione consultiva centrale, fu trasmesso dal Ministero dell'agricoltura e foreste alla Corte dei conti per il prescritto parere il 7 maggio 1963 e su di esso l'Istituto di controllo si espresse con deliberazione delle SS.RR. del 26 giugno successivo.

La Corte oltre che formulare le stesse raccomandazioni espresse in occasione del parere reso sulla gestione quote unificate ed indicare la documentazione da allegare a corredo di ciascun allegato di cui il rendiconto si componeva, rilevò, nella specie, l'indebita inclusione nel modello sottoposto al suo parere di alcune voci di entrata ("*controvalore delle caratteristiche merceologiche del grano importato*") e di spesa ("*spese per l'organizzazione e controllo degli ammassi*", "*spese per il concorso produttività*" e "*spese per il deposito di cereali e dei derivati di origine estera*").

Il parere veniva reso quando già oramai la gestione *de qua* era quasi conclusa, sicché le suddette voci di entrata e di spesa riflettevano, come d'altra parte esplicitamente indicato nella relazione che accompagnava la richiesta di parere, movimenti finanziari già effettuati e, dunque, somme indebitamente affluite alla gestione ed altrettanto indebitamente uscite.

La Corte raccomandò, quindi, che, a fini contabili, la voce di entrata fosse pareggiata istituendo nel conto stesso una correlativa voce di uscita e provvedendo con ogni sollecitudine ad accreditarne l'importo di ciascuna campagna al corrispondente conto della gestione di acquisto del prodotto (cereali esteri) al fine di ridurre la passività.

Per quanto riguarda le uscite, auspicò la regolarizzazione a mezzo di apposite norme legislative, fermo restando che a *medio tempore* esse fossero comunque opportunamente documentate mediante l'allegazione di tutta la corrispondente documentazione.

#### 11.1 LE FASI DELLA RENDICONTAZIONE E LA SITUAZIONE ATTUALE

Le vicende relative alla rendicontazione della gestione che ne occupa possono, sinteticamente, così ricostruirsi, sulla base delle informazioni rese dal Ministero dell'agricoltura e foreste alla Procura contabile nel corso dell'istruttoria più volte richiamata:

- nel novembre del 1967 risultavano essere stati presentati i sei rendiconti relativi alle prime campagne (dalla 1949/50 alla 1954/55), mentre per le restanti campagne erano state presentate "(...) *dettagliate situazioni contabili (...)*" non essendo state definite "(...) *le misure di alcuni corrispettivi (...)*" (nota del 9 maggio 1967);
- tali rendiconti esponevano un avanzo di lire 42.325.396.546 che era stato trasferito, quanto a lire 35.971.569.620, alla gestione cereali esteri, quanto a lire 5.741.203.769 alla gestione ammassi e quanto a lire 612.623.157 alla gestione olio 1948/49; il loro esame non poteva essere iniziato sino a quando la Federconsorzi non avesse provveduto a rimettere i rendiconti relativi alla gestioni E.R.P. ed U.S.F.A.P., da essa predisposti, sicché la relativa documentazione era ancora conservata presso gli uffici dell'ente gestore (nota dell'8 maggio 1972);
- i 9 rendiconti relativi alle successive campagne non erano stati, al novembre del 1977, ancora prodotti, avendone la Federconsorzi subordinato la loro presentazione alla determinazione dell'importo da riconoscerle a titolo di rimborso per spese generali e di compenso per il servizio reso; in ogni caso, l'esame di tali rendiconti non poteva essere iniziato prima che fossero stati revisionati ed approvati i rendiconti relativi alle gestioni provinciali di ammasso (note dell'8 maggio 1972 e dell'8 novembre 1977);
- essendo stati questi ultimi rendiconti trasmessi - a seguito della sopracitata iniziativa della stessa Procura generale - in periodo immediatamente successivo, era stato dato mandato alla Commissione consultiva centrale di esprimere proposte sull'entità dell'importo da riconoscere alla Federconsorzi a titolo di rimborso spese generali e di compenso per l'attività svolta, che quest'ultima aveva autonomamente esposto nei rendiconti medesimi (nota del 12 aprile 1978);
- alla data dell'11 gennaio 1982, né era stato ancora determinato tale importo, né era iniziato l'esame e il controllo dei quindici rendiconti presentati, poiché non erano state ancora definitivamente accertate le risultanze delle gestioni di provenienza della merce distribuita (nota dell'11 novembre 1982); nell'occasione, analogamente a quanto avvenuto per la gestione CE.FA.PA., venivano trasmessi all'Ufficio del Procuratore generale i frontespizi relativi ai quindici rendiconti.

Sta di fatto che la revisione in via amministrativa di tali rendiconti non è stata in prosieguo mai iniziata, poiché, in ogni caso, anche per tali rendiconti la Federconsorzi non ha mai trasmesso la relativa documentazione.

Nessun controllo è mai stato, quindi, effettuato sui rendiconti relativi a tale gestione, attraverso cui, è bene notare, sono transitate, così come nelle due precedenti, ingenti somme di danaro.

## 12. UN IMPORTANTE E QUASI SCONOSCIUTO PROCESSO PENALE PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

Nell'autunno del 1965 alcuni uomini politici e pubblicisti che si collocavano nell'area del movimento liberal-progressista "Movimento Gaetano Salvemini" presentarono un esposto alla Procura generale della Repubblica di Roma: primo firmatario era Ernesto Rossi.

Con tale esposto si denunciavano, facendo generico riferimento al contenuto di tre pubblicazioni ("*Rapporto sulla Federconsorzi*" di Manlio Rossi Doria; "*La Federconsorzi*" di Ernesto Rossi, Pietro Ugolini e Leopoldo Picardi; "*Viaggio nel feudo di Bonomi*" di Ernesto Rossi), che venivano trasmesse in allegato, numerose irregolarità che si attribuivano ai dirigenti della Federconsorzi nella gestione degli ammassi e dell'importazione di prodotti agricoli per conto dello Stato.

I principali fatti denunciati, quali furono enucleati dalla magistratura dal contenuto dei tre scritti, erano i seguenti:

- la creazione di un'enorme esposizione bancaria per interessi passivi relativamente alle gestioni di ammasso;
- l'aver tenuto conti correnti completamente separati per le diverse gestioni affidate dallo Stato, impedendo così la compensazione tra crediti e debiti nei confronti degli istituti bancari finanziatori e, conseguentemente, consentendo a questi di lucrare la differenza tra saggi attivi e saggi passivi; gli istituti di credito, così favoriti, avrebbero poi compensato la Federconsorzi con appositi premi cosiddetti di "*scartellamento*", cioè con la restituzione clandestina di parte degli utili così acquisiti;
- il ritardo - cioè lo sfasamento nel tempo - nei versamenti alle banche finanziatrici delle gestioni delle somme ricavate dalla vendita dei prodotti ammassati o importati e destinati a ridurre l'esposizione bancaria; in tal modo la Federconsorzi avrebbe disposto di cospicue masse di denaro distratte dalle destinazioni espressamente previste, con conseguente aggravio per l'erario cui le esposizioni facevano carico;
- l'intenzionale ritardo nella presentazione dei rendiconti relativi alle varie gestioni di ammasso, allo scopo di impedire allo Stato l'esatta conoscenza del reale importo dei debiti derivanti da tali gestioni e, dunque, l'adozione di misure dirette alla rapida eliminazione di tali passività, così determinando il costituirsi, a vantaggio delle banche creditrici, di ingenti debiti produttivi di interessi cospicui e garantiti.

### 12.1 L'ARCHIVIAZIONE PARZIALE

Con decreto di archiviazione pronunciato dal giudice istruttore dottor Alibrandi, su conforme richiesta del pubblico ministero, in data 28 aprile 1970, la magistratura di Roma affermava che si trattava di accuse in gran parte prive di rilevanza penale ed infondate.

In particolare, il giudice rilevava che: la tenuta di separate gestioni da parte della Federconsorzi e dei consorzi era stata imposta legislativamente; la distinzione tra i

conti bancari, sempre generalmente attivi, pertinenti alle gestioni delle "quote" tenute dalla Federconsorzi, ed i conti bancari, sempre generalmente passivi, intrattenuti dai singoli consorzi per le gestioni di ammasso, era ineliminabile stante il sistema legislativo delineato che demandava distinti compiti all'una ed agli altri, aventi distinta personalità giuridica, sicché doveva essere impossibile ogni loro commistione.

Con riguardo all'accusa di ritardo nella presentazione dei rendiconti relativi alla gestioni di ammasso, al quale era del tutto estranea la Federconsorzi, così come di quelli relativi alle gestione delle "quote" per le stesse campagne, di competenza invece, della Federconsorzi, riteneva che esso era imputabile esclusivamente alla circostanza della mancata emanazione delle leggi di ripiano per le campagne dalla 1953/54 alla 1961/62 e, dunque, in definitiva "(...) *alla responsabilità delle forze politiche di maggioranza che non hanno saputo o voluto affrontare con chiarezza e decisione la questione (...)*".

Il ritardo nella presentazione dei rendiconti relativi alla gestione Cereali Esteri di competenza della Federconsorzi era addebitabile, secondo il magistrato, alle contraddittorie disposizioni ministeriali sulle modalità di impostazione della rendicontazione, che avevano dapprima imposto per le campagne successive al 1951/52 di provvedere, sulla base di emanande disposizioni legislative, ad una rendicontazione per campagna, e poi, una volta che i relativi disegni di legge non erano stati approvati, richiesto di tornare all'originario sistema di rendicontazione per tradotta o per vapore come originariamente previsto dal decreto legislativo n. 169/1948.

#### 12.2 I RISULTATI DELLE INDAGINI SULLA QUESTIONE DEGLI "SCARTELLAMENTI"

Il procedimento di cui trattasi fu coltivato e formalizzato soltanto per uno dei fatti esposti e cioè per la vicenda degli "scartellamenti".

Fu ipotizzato, a carico del Direttore generale e del Responsabile dei Servizi finanziari della Federconsorzi, delitto di peculato perché "*distraevano a profitto della società e di terzi (gruppi e partiti politici) ingenti somme delle quali avevano il possesso (...) riscuotendo dalle Banche i cosiddetti premi di scartellamento sui depositi inerenti alle gestioni pubbliche anziché versarli all'Erario o conteggiarli a scomputo degli onerosi tassi di sconto pagati dallo Stato alle banche stesse a corrispettivo delle anticipazioni di credito*".

I temi dell'indagine, condotta dal giudice istruttore Alibrandi e fondata su accertamenti peritali, come si ricava dalla motivazione della sentenza di proscioglimento, pronunciata in data 10 maggio 1971, in difformità dalle richieste del pubblico ministero che ne aveva, invece, richiesto il rinvio a giudizio per il reato di peculato, furono i seguenti:

- se, in relazione alla gestione degli ammassi obbligatori, la Federconsorzi avesse ricevuto sui depositi posti in essere presso le banche interessi maggiori di quelli ufficiali o retrocessioni di interessi o altri benefici economici denominati con espressione sintetica "premi di scartellamento";

- se le somme ricevute dalla Federconsorzi fossero di competenza dello Stato e se quindi si trattasse di danaro pubblico o se invece spettassero alla Federconsorzi;
- quali ne fossero le conseguenze giuridiche.

Non sembra che, invece, furono oggetto di accertamenti, questioni che, a seguito del commissariamento e del concordato preventivo, appaiono ancora attuali ed importanti, costituite:

- dalle modalità di annotazione nelle scritture contabili della Federconsorzi dei maggiori interessi e dei minori costi e, quindi, dalla fedeltà della rappresentazione dei fatti di gestione fin dagli anni Sessanta;
- dalla destinazione data alle provviste così formate ed in particolare dalla identificazione dei partiti e dei gruppi politici che ne sarebbero stati - in ipotesi - beneficiari.

Va subito chiarito che con il termine "cartello" si solevano indicare le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia nelle funzioni di Ispettorato del credito e del risparmio, ai sensi della legge bancaria del 1938. Esse prevedevano i tassi massimi che potevano essere corrisposti sui depositi e quelli minimi che potevano essere richiesti sulle operazioni di impiego.

Da ciò l'espressione "scartellamenti", ovvero *extra* cartello, per indicare tassi maggiori di quelli massimi e minori di quelli minimi.

Successivamente tale termine passò ad indicare un accordo interbancario del medesimo contenuto.

Gli scartellamenti e la retrocessione degli interessi erano tassativamente vietati dalle norme del cartello interbancario perché alteravano la concorrenza ed il regolare funzionamento del mercato bancario e della funzione creditizia.

Le indagini accertarono che effettivamente la Federconsorzi aveva percepito da alcuni dei molti istituti bancari con i quali aveva intrattenuto rapporti, in relazione alle numerose gestioni di cui era stata titolare, interessi attivi integrativi, oltre quelli ufficialmente accreditati sui relativi conti correnti (cosiddetti "*interessi extra cartello*"), così come aveva beneficiato di sconti sugli interessi passivi e sulle commissioni bancarie ufficialmente addebitati sugli stessi conti correnti (cosiddette "*retrocessioni*" di interessi e di commissioni) senza che tali integrazioni e retrocessioni fossero accreditati sui conti correnti relativi alle gestioni, o fossero esposti nei corrispondenti rendiconti presentati al Ministero.

Di qui, l'imputazione di peculato, sul presupposto che tali somme fossero di pertinenza pubblica e fossero state distratte a profitto della Federconsorzi.

In particolare si accertò:

- che tali clandestine integrazioni e retrocessioni erano state riconosciute da quattro dei tredici istituti bancari con cui la Federconsorzi aveva intrattenuto rapporti e, per la precisione, dal Banco di Sicilia, dalla Banca nazionale del lavoro, dalla Banca Commerciale Italiana e dall'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie;
- che il loro controvalore ammontava, nel complesso, a 2 miliardi e 164 milioni circa, dei quali ben 1 miliardo e 600 milioni circa erano stati corrisposti dalla sola Banca nazionale del lavoro;

- che le erogazioni erano avvenute praticamente, pur esistendo differenze tra istituto ed istituto, durante tutto il periodo in cui si erano svolte le gestioni (e cioè nell'arco di circa 20 anni dal 1946 al 1966/67);
- che le gestioni interessate erano per la parte più consistente quelle delle "quote" e/o di distribuzione (Franco Molino e CE.FA.PA.) e la gestione cereali esteri, nonché, ma soltanto in minima e trascurabile parte, le gestioni "olii, semi oleosi e grassi" e le gestioni di importazione legate a programmi di assistenza dell'immediato dopoguerra (U.S.F.A.P. e E.R.P.);
- che, generalmente, le operazioni di "scartellamento" erano effettuate sui conti correnti cosiddetti di deposito (che comportavano, di regola saldi attivi) e cioè, soprattutto, su quelli sui quali affluivano le somme ricavate dalla vendita del prodotto nonché dal gettito delle "quote" di cui ai decreti legislativi luogotenenziali del 1945 e, dunque, pertinenti alle corrispondenti gestioni (quote unificate, CE.FA.PA. e Franco Molino), mentre le operazioni di retrocessione di interessi passivi e di commissioni bancarie erano effettuate per la maggior parte sui conti cosiddetti di finanziamento (che comportavano di regola saldi passivi) e cioè, essenzialmente, sui conti "vapore" o "tradotta" della gestione cereali esteri chiusi con risultati negativi;
- che questi ultimi conti venivano in considerazione ai fini della corresponsione delle maggiorazioni di interessi attivi soltanto in quanto alcuni istituti bancari avevano liquidato quegli interessi basandosi sul confronto tra i saldi attivi dei conti di disponibilità ed i saldi passivi dei conti di finanziamento<sup>248</sup>.

### 12.3 LA SENTENZA DI PROSCIoglimento

Il giudice istruttore prosciolsi i due imputati da ogni addebito. Per comprendere le ragioni della decisione occorre seguire il percorso argomentativo del giudice, ricordando che gli enti gestori e cioè i consorzi e la Fedit, avevano l'obbligo di

<sup>248</sup> La Fedit aveva un numero molto elevato di rapporti di conto corrente bancario su cui affluivano le "quote" prelevate dai ricavi delle vendite dei cereali come sopra illustrato.

I periti incaricati dal giudice istruttore di Roma accertarono che alcune banche avevano praticato sconti sull'ammontare degli interessi passivi sulle anticipazioni alla Fedit (cosiddette retrocessioni di interessi e di commissioni bancarie).

I periti accertarono inoltre che sui conti attivi le banche non avevano corrisposto alla Fedit i normali ed ufficiali interessi previsti dal cartello bancario ma interessi (occulti?) superiori.

Va ricordato che, secondo i denunciati e secondo l'ipotesi formulata dall'accusa, le somme pagate (in nero) dalle banche sarebbero state utilizzate in favore di gruppi e partiti politici.

L'indagine dei periti si svolse presso tredici banche e dette risultati positivi limitatamente alle seguenti: Banca Commerciale Italiana; Banca nazionale del lavoro; Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie (Federalcasse); Banco di Sicilia

In particolare:

Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie (Federalcasse)

La banca integrò gli interessi ufficiali sia sui conti liberi sia su quelli vincolati e cioè sui conti sui quali confluivano le quote dei pagamenti dei cereali di spettanza della Fedit.

La prima forma di integrazione fu effettuata mediante accreditamento sul conto.

La seconda mediante l'emissione di assegni bancari dati personalmente al responsabile finanziario della Fedit

Banco di Sicilia

Somme pari alle maggiorazioni furono corrisposte in varie forme ed in particolare mediante la consegna di danaro in contanti ad un dipendente della Federconsorzi (tale Mauti deceduto prima del 1971)

Banca nazionale del lavoro

Le maggiorazioni e le minorazioni degli interessi riguardavano le gestioni speciali e le retrocessioni di commissioni le gestioni private.

Somme pari alle maggiorazioni furono corrisposte sia mediante accreditamenti sui conti della Fedit sia mediante la consegna di assegni circolari (strumento cui la Fedit era dunque adusa fin da allora!)

Banca Commerciale

La Banca praticò bonifici di interessi creditori di conto corrente secondo un regime complesso e riservato.

compilare rendiconti finali che dovevano essere approvati e liquidati dal Ministero dell'agricoltura.

Di fondamentale rilevanza, è, inoltre, l'opinione del giudice secondo il quale il rapporto tra lo Stato e la Fedit si inquadrava nella concessione di un servizio pubblico e le somme di danaro di cui la Fedit beneficiò, secondo le modalità già evidenziate, non appartenevano allo Stato e quindi, non era configurabile il delitto di peculato.

Le somme dovevano, comunque, essere esposte nei rendiconti perché riducevano gli oneri di gestione e, quindi, l'ammontare delle somme di cui la Fedit poteva, a rendiconto, chiedere il ristoro.

Va osservato che il pubblico ministero, nel richiedere il giudizio pubblico per i due imputati, aveva invece sostenuto che si trattava di danaro pubblico perché gli interessi passivi retrocessi dovevano essere riversati sulla partita dei mutui e destinati ad affrontare quelle spese cui si provvedeva con quella forma di finanziamento; gli interessi attivi extra-cartolari dovevano essere portati a compensazione delle voci passive come gli interessi normali.

Secondo il giudice istruttore i fatti accertati, se non costituivano delitto di peculato, non erano perciò stesso privi di rilevanza penale: *"(...) E' palese che, se un soggetto tenuto a rendere il conto omette volutamente di inserire nel rendiconto una posta attiva (le maggiorazioni di interessi passivi o le retrocessioni di interessi passivi e commissioni bancarie) (...) - sicché, se il conto si chiude in passivo ed egli vanta un credito, viene a chiedere una somma maggiore di quella che gli spetterebbe, mentre, se il conto si chiude in attivo ed egli risulta debitore, viene a dichiararsi debitore di una somma minore di quella che in realtà gli spetterebbe - quel soggetto ha posto in essere un artificio o raggirò idoneo ad indurre in errore il soggetto nei cui confronti il conto è reso (...)"*.

L'omessa esposizione nei rendiconti dei maggiori interessi attivi e dei minori interessi passivi costituiva, infatti, a suo giudizio, artificio idoneo ad indurre in errore il Ministero dell'agricoltura ed a far conseguire alla Federconsorzi rimborsi indebiti perché maggiori di quelli dovute.

Considerato però che la truffa poteva configurarsi soltanto se ed in quanto fossero stati presentati i relativi rendiconti, costituendo tale adempimento l'unico strumento, giuridicamente idoneo, a perpetrare la truffa; che a quel momento, come si è già evidenziato, molti rendiconti non erano stati ancora presentati (ad esempio, tra i più importanti, per l'entità delle erogazioni che li avevano riguardati, i nove relativi alla gestione Franco Molino per le campagne dalla 1955/56 alla 1963/64) o, comunque, se erano stati presentati (ad esempio i 29 della gestione Quote Unificate o i 5 della gestione CE.FA.PA.), non erano ancora stati approvati, talché, per questi ultimi, si verteva, in ogni caso, in ipotesi di tentativo di truffa, gli imputati furono prosciolti per prescrizione del reato, in relazione alle illecite erogazioni che si riferivano a conti correnti concernenti le gestioni rendicontate e non ancora approvate, in quanto i rendiconti risultavano essere stati tutti presentati in data antecedente al decennio dall'emissione del mandato di comparizione; con la formula "perché il fatto non sussiste", in relazione alle illecite erogazioni che avevano riguardato conti bancari pertinenti a gestioni per le quali i rendiconti non erano stati ancora presentati.

Rimaneva, tuttavia, accertata la falsità dei rendiconti e della documentazione.

Le truffaldine operazioni poste in essere dalla Federconsorzi, disvelate nel corso del procedimento penale, non riguardavano le gestioni di ammasso *stricto sensu*, bensì quelle altre, per la maggior parte alle prime connesse, di cui era esclusiva titolare la Federconsorzi. Esse non avrebbero potuto, comunque, in alcun modo, essere rilevate dal controllo dei rendiconti da parte del Ministero o della Corte dei Conti, poiché le rimesse di denaro corrispondenti ai maggiori interessi attivi riconosciuti "extra-cartello" o alla retrocessione di interessi passivi o a commissioni bancarie ufficialmente addebitate, erano effettuate dalle banche per contanti, o mediante assegni o vaglia circolari, ovvero, ancora, mediante diretto accredito su altri conti correnti "privati" della Federazione.

Nulla poteva risultare dagli estratti di conto corrente allegati (o, meglio che avrebbero dovuto essere allegati) ai rendiconti.

Alla decisione, passata in giudicato, che pur tuttavia stabiliva l'esistenza di irregolarità miliardarie al valore di trenta anni or sono, ed evidenziava accordi occulti tra la Federconsorzi ed il sistema bancario, non fece seguito - per quanto noto - alcuna iniziativa di carattere amministrativo e contabile.

Non risulta che il Ministero - potenziale parte civile nel processo - sia stato ufficialmente informato da parte dell'autorità giudiziaria ed abbia mai interloquuto.

Il Ministero dell'agricoltura e foreste non ha mai nemmeno iniziato le relative operazioni di controllo.

Non consta che, delle risultanze acquisite nel corso del procedimento penale, sia mai stata informata la Procura generale presso la Corte dei conti, alla quale l'esposto che vi dette origine fu pur inviato, e che aveva finalizzato la sua azione essenzialmente alla presentazione dei rendiconti.

Una volta che tale obiettivo fu raggiunto, mediante l'inoltro alla Corte dei conti dei rendiconti delle gestioni di ammasso ancora pendenti presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e la resa da parte della Federconsorzi di quelli di sua pertinenza che non erano stati, a quell'epoca, ancora presentati alla stessa Amministrazione, archivìò la complessa istruttoria svolta.

Qualche anno dopo un secondo, analogo, esposto, a firma del senatore Anderlini, del gruppo della Sinistra indipendente, e di altri, attivò nuovamente la magistratura di Roma.

Le indagini furono affidate ai carabinieri che chiesero informazioni alla stessa Federconsorzi. Riemerse, in tal modo, la questione.

Ne fu riferito dal direttore generale Scotti al Comitato esecutivo della Fedit e così la Federconsorzi si interrogò finalmente - circostanza che sintetizza da sola, efficacemente, come la Federconsorzi fosse amministrata e come fosse controllata - sul se si dovessero versare allo Stato ed in particolare al Ministero dell'agricoltura le somme indebitamente ricevute.

Fu deciso, dopo circa 14 anni, di procedere alla restituzione dell'indebito. *"Il Presidente propone che di tale fatto sia data immediata comunicazione al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, precisando che, pur non condividendo l'assunto del Giudice Istruttore (cfr. supra n.d.r.) circa l'attribuibilità alle gestioni condotte per conto dello Stato di qualsiasi parte delle somme come sopra corrisposte dagli Istituti di Credito alla Federconsorzi e pur esprimendo la ferma convinzione che tali somme sono di esclusiva*